

Comune di Bisceglie

**Progetto per
l'insediamento di un
impianto stradale di
distribuzione
carburanti con attività
"non oil" su strada
comunale Lama di
Macina**

Progetto architettonico

dott. ing. Alfonso Di Liddo

Direzione Lavori

Progetto strutture e VVF

dott. ing. Nicola Fortugno

Committente

**Pluto immobiliare s.a.s. di
Ruggieri Carlo Alberto & C.
Bisceglie**

Tavola

A.1

Elaborato

Relazione illustrativa

Note

Rapporto Grafico

Data

Luglio 2021

archINGEGNO
PROGETTAZIONE GLOBALE

Società di Ingegneria – Albo Nazionale Società di Ingegneria SI-001873
Andria - Via Castel del Monte, 100 – 0883.561102 - www.si-archingegno.it

1 Premessa

Il presente progetto concerne l'insediamento di un impianto per la distribuzione di carburanti del tipo con attività "non oil", nel rispetto di:

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
- Testo coordinato del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, (nello stesso supplemento ordinario, alla pag. 3), recante: "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*". (GU n. 195 del 21-8-2008 - Suppl. Ordinario n.196);
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*". (GU Serie generale - n. 221 del 22-9-2011).
- Legge Regionale della Puglia n. 24 del 16.04.2015 "Codice del Commercio" (B.U.R.P. n. 56 supplemento del 22.04.2015);
- Regolamento Regionale n. 11 del 28.03.2019 "L.R. 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del commercio", articolo 3, comma 1, lettera i): requisiti e procedure per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, autostradale e raccordi autostradali" (B.U.R.P. n. 36 del 01.04.2019);
- Delibera del Consiglio Comunale di Bisceglie n. 141 del 29.12.2017 "Esame osservazioni pervenute ed approvazione definitiva del Regolamento edilizio del Comune di Bisceglie adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 13/12/2017".
- Delibera del Consiglio Comunale di Bisceglie n. 117 del 30.09.2019 "L.R.n.24/2015. Approvazione Documento Strategico del Commercio".
- PRG vigente del Comune di Bisceglie (adottato con delibera consiliare n. 135 del 06.06.1974, adeguato al Decreto di approvazione del Presidente della Regione Puglia n. 4046 del 02.08.1975, e riapprovato con D.P.R.P. N. 483 DEL 28.02.1977) con NTA dello stesso successivamente adeguate al RET.

Rispetto alla legislazione nazionale, regionale e alle normative comunali in vigore, nonché alle specifiche tecniche dei VV.F. sono state esaminate le caratteristiche peculiari del sito, l'orografia e la situazione vincolistica e delle infrastrutture al contorno in modo da poter studiare compiutamente la fattibilità tecnica dell'insediamento *in locu* si un impianto di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione.

Tale studio comprende la verifica preliminare dell'insediamento del detto distributore carburanti per autotrazione valutando adeguatamente sia la situazione vincolistiche che il rispetto delle distanze sia interne che esterne alle specificità impiantistiche di previsione e alle operatività che di cui si vuole dotare nel complesso la specifica attività da insediate ed i servizi "non oil" prescelti.

2 La localizzazione

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti su viabilità cittadina extraurbana, strada comunale Lama di Macina, in una delle zone produttive di PRG vigente parzialmente realizzata.

Anche a tal fine è stata scelta la location in quanto la mancanza di servizi sia di tipo distribuzione carburanti, che servizi connessi e connettabili ai sensi di legge induce un innegabile innalzamento qualitativo della zona in questione allo stato completamente agricola con la presenza nelle immediate vicinanze di una zona di tipo produttivo riveniente dalle previsioni del Piano regolatore vigente.

La viabilità è di tipo comunale nella zona del sito dell'impianto di distribuzione.

2.1 La situazione catastale

Dal punto di vista catastale la location presenta le seguenti caratteristiche presso l'Agenzia delle Entrate, sezione Territorio, della provincia di Bari, negli Atti Catastali del Comune di Bisceglie al foglio di mappa 28 particelle:



- 52 della superficie di mq. 1271 area di ente urbano con immobile di categoria A3 classe 2 consistenza 4,5 vani, in ditta a PLUTO IMMOBILIARE S.A.S. DI RUGGIERI CARLO ALBERTO & C. con sede in BISCEGLIE (BT) e partita iva 07790850726;
- 215 della superficie di mq. 169 area di ente urbano con immobile di categoria A3 classe 2 consistenza 4,5 vani, in ditta a PLUTO IMMOBILIARE S.A.S. DI


RUGGIERI CARLO ALBERTO & C. con sede in BISCEGLIE (BT) e partita iva 07790850726;

- 217 della superficie di mq. 30 mandorleto di classe 3, in ditta a PLUTO IMMOBILIARE S.A.S. DI RUGGIERI CARLO ALBERTO & C. con sede in BISCEGLIE (BT) e partita iva 07790850726;
- 357 della superficie di mq. 431 uliveto di classe 3, in ditta a PLUTO IMMOBILIARE S.A.S. DI RUGGIERI CARLO ALBERTO & C. con sede in BISCEGLIE (BT) e partita iva 07790850726;
- 535 della superficie di mq. 436 mandorleto di classe 2, in ditta a PLUTO IMMOBILIARE S.A.S. DI RUGGIERI CARLO ALBERTO & C. con sede in BISCEGLIE (BT) e partita iva 07790850726;
- 677 della superficie di mq. 3458 mandorleto di classe 3, in ditta a TRADE & SERVICE S.R.L con sede in BISCEGLIE (BA) con partita iva 05335160726;
- 693 della superficie di mq. 3951 mandorleto di classe 3, in ditta a PLUTO IMMOBILIARE S.A.S. DI RUGGIERI CARLO ALBERTO & C. con sede in BISCEGLIE (BT) e partita iva 07790850726;
- 694 sub 1 della superficie di mq. 45 area di ente urbano con immobile di categoria F2 in ditta a PLUTO IMMOBILIARE S.A.S. DI RUGGIERI CARLO ALBERTO & C. con sede in BISCEGLIE (BT) e partita iva 07790850726;

per una superficie catastale complessiva di mq 11.186,00.

2.2 Situazione Urbanistica

2.2.1 Il Piano Regolatore Generale



Il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Bisceglie vede la location interessata da previsioni urbanistiche:


- "Zone artigianali industriali", con indice iff = 3 mc/mq per una superficie di m² 9791,00.

2.2.2 Il piano Particolareggiato della zona Industriale


Il piano Particolareggiato della zona industriale vigente caratterizza tale zona con riferimento all'art. 27 "Aree per attrezzature collettive e di uso collettivo" delle NTA adeguate vigenti (Adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo adottato nella Conferenza Unificata Stato-Regioni-Comuni del 20.10.2016 e recepito dalla Regione Puglia con DGR del 11.04.2017 n. 554).

La tav. 7 del piano particolareggiato dal titolo "Viabilità e attrezzature di progetto su mappa catastale" riporta per la zona in questione la destinazione di "Verde a e attrezzature pubbliche"

La tav. 14 del piano particolareggiato dal titolo "Planivolumetrico e reti tecnologiche" definisce meglio la destinazione della zona specificandone gli usi previsti in "area per officina, stazione di servizio, bar, posto vigili urbani, infermeria e mensa, ecc."



La tav. 1 del piano particolareggiato dal titolo "Relazione", tuttavia, al punto C) Piano Particolareggiato si specifica che "la destinazione delle aree a servizi, tranne quelle a parcheggio, non è comunque vincolante per l'Amministrazione, che potrà utilizzarle per le esigenze più sentite che man mano si evidenzieranno".



2.2.2.1 Il vincolo al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo (sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1999)

La destinazione impressa dal Piano Particolareggiato della zona industriale alla zona de quo impone di verificare la fattibilità dell'intervento di iniziativa privata su aree destinate all'esproprio dallo strumento stesso.

Tuttavia, a causa della decadenza di pubblica utilità e a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999 sono da considerarsi al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo i vincoli che importano una destinazione (anche a contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene.

Il progetto ottempera anche a degli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature per la distribuzione di carburanti e servizi annessi (come specificato nelle previsioni pianificatorie del piano stesso alla Tav. 14 dello stesso).

L'intervento viene proposto e realizzato attraverso l'iniziativa economica privata così come previsto dalla sentenza C.C. n. 179/1999.


La sentenza fa riferimento anche a interventi come i complessi per la distribuzione commerciale suscettibili di operare in regime di libero mercato come un impianto per la distribuzione stradale di carburanti di fatto è, ai sensi della legislazione dedicata di settore.

La sentenza citata della Corte costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999 afferma inoltre che sono considerati come normali e connaturati alla proprietà, quale risulta dal sistema vigente, i limiti non ablatori posti normalmente nei regolamenti edilizi o nella pianificazione e programmazione urbanistica e relative norme tecniche, quali i limiti di altezza, di cubatura o di superficie coperta, le distanze tra edifici, le zone di rispetto, i diversi indici di fabbricabilità e i limiti e rapporti previsti per zone territoriali omogenee.

2.2.3 Il Centro Abitato

Ai sensi della Determina Dirigenziale del settore Infrastrutture, Viabilità e Trasporti del Comune di Bisceglie n. 233 del 22.12.2011 "Delimitazione del Centro Abitato del Comune di Bisceglie ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 285 del 30.04.1995 – Presa d'Atto" il tratto di strada che da accesso all'impianto di distributore è ricompreso all'esterno del Centro Abitato della città di Bisceglie.

2.3 Situazione Vincolistica




È stata altresì verificata la presenza di sistemi di vicolo di natura urbanistica e/o ambientale, nel senso lato del termine, eventualmente presenti sul sito.

Tale verifica ha dato esito negativo non essendovi sul sito zone di pericolosità alcuna stabilita dal PAI, o altri tipi di reticoli o fasce di rispetto imposte da piani sovraordinati.

A tale proposito sono state verificate sull'apposito sito dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia, d.Lgs.152/2006 e s.m.i., Legge 221/2015, d.M. n. 294/2016 e dPCM 4 aprile 2018 all'indirizzo http://webgis.adb.puglia.it/gis/map_default.phtml le cui immagini vengono allegate alla presente.

Inoltre per le questioni legate al Paesaggio è stato consultato il sito della Regione Puglia allo specifica area tematica <http://www.paesaggiopuglia.it> dove il webgis rende le immagini del sito in questione, estratte dall'indirizzo <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/PPTRApprovato/index.html> che sono allegate alla presente.

Nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale vigente, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, si evince che nelle vicinanze dell'area non vi è la presenza di sistemi di tutela paesaggistica.



3 Le previsioni di progetto

In progetto, concerne attività "non oil", secondo le previsioni del richiamato, art. 3 comma 1 lettera a) del regolamento Regionale 11/2019 in premessa:

a) impianto generico con attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti e con apparecchiature per le modalità di rifornimento sia con assistenza e pagamento posticipato che senza assistenza con pagamento anticipato.

Pertanto, si concretizza unica attività con differenti funzioni che nello spazio occupano posizioni limitrofe, avremo la zona servizio per i carburanti con ufficio gestore e la zona bar e bistrò quindi un esercizio commerciale di vicinato posto in posizione più defilata rispetto all'asse della pensilina che ricopre le colonnine di rifornimento del distributore carburanti, quindi la zona per autolavaggio e parcheggio e la zona per l'arrivo dei vari tipi di carburante commercializzati ed il relativo stoccaggio.

Come previsto dall'art. 9 comma 1 lettera a) del regolamento Regionale 11/2019 in premessa l'impianto previsto è del tipo:

- a) *Impianto generico con attività: non oil: le strutture devono essere realizzate nel rispetto degli indici di edificabilità stabilite dal comune nelle proprie previsioni urbanistiche per le zone e sottozone B, C, D ed F, all'interno delle quali ricadono e, comunque, avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. **Nella zona E, così come nelle zone precedentemente indicate aventi indice di fabbricabilità inferiore a 0,5 mc./mq., le strutture non possono superare l'indice di fabbricabilità di 0,5 mc./mq., un rapporto di copertura non superiore al 10%** e, comunque, la superficie massima consentita per le attività integrative commerciali per ogni impianto non può essere superiore a quella prevista per un esercizio di vicinato di cui all'art. 16, comma 5, lett. a) della legge, comprensiva di tutte le attività accessorie di cui l'impianto può dotarsi;*

Pertanto, sono stati presi a base della progettazione l'indice di fabbricabilità di 0,5 mc/mq e il rapporto di copertura del 10%.

Per ciò che concerne le attività integrative, il richiamato all'art. 16, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 24 del 2015 citata in premessa, recita:

- a) *esercizi di vicinato con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati;*

in ossequio a tale previsione è stata prevista la realizzazione di una struttura commerciale di vicinato nel progetto attuale.

Vale sottolineare che tale struttura potrebbe anche essere adibita a mensa in ossequio alle previsioni del Piano Particolareggiato della zona industriale citato.

Per quanto concerne le attività integrative nel rispetto delle previsioni del Regolamento Regionale 11/2019 si ha che l'art. 12 dello stesso prevede:

1. *Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore della distribuzione dei carburanti, i nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, **oltre che di autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista**, anche di autonome attività commerciali integrative così come indicate all'art. 45, comma 3, della legge.*
2. *Le attività commerciali integrative sugli impianti sono conseguite nelle forme previste dalla normativa vigente, sono strettamente connesse all'impianto di distribuzione carburanti e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.*

Le attività previste al richiamato art. 45 comma 3 della legge regionale 24/2015 sono:

3. *I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di **autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, autolavaggio, auto parking, officine, anche di autonome attività commerciali integrative** su superfici non superiori a quelle definite per gli*

esercizi di vicinato di cui alla presente legge, di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. L'esercizio delle rivendite di tabacco è subordinato al rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tali attività presso impianti di distribuzione dei carburanti. Qualora sull'impianto sia prevista l'installazione di lavaggio auto, contestualmente alla domanda è presentata anche l'istanza di Autorizzazione unica ambientale (AUA).

Nel progetto in questione sono previste come **attività integrative**, nel rispetto della Legge e del Regolamento richiamati:

- Esercizio commerciale di vicinato;
- Autonomi servizi all'automobilista;
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristorante);
- Rivendita di tabacchi;
- Rivendita di stampa quotidiana e periodica;
- Shop ricambi e ausili per l'automobile.

3.1 I tipi di carburanti

La stazione di servizio in progetto offrirà il servizio di rifornimento, in ossequio alle previsioni di legge e normative vigenti, per i seguenti tipi di carburante:

- Benzine;
- Gasolio da autotrazione;
- GPL (gas di petrolio liquefatti) per autotrazione;
- GNC (metano, gas naturale compresso) per autotrazione;
- GNL (metano, gas naturale liquido) per autotrazione;
- Colonnina per la ricarica elettrica.

3.1.1 Lo stoccaggio dei carburanti

- n. 3 serbatoio interrato di mc 40 per lo stoccaggio di Gasolio per autotrazione;
- n. 1 serbatoio interrato di capacità totale pari a mc 40 e compartimento in due scomparti di cui uno per lo stoccaggio di 20 mc di Benzina Senza Piombo NP e l'altro di 20 mc di Benzina senza Piombo;
- n. 1 serbatoio interrato di mc 50 per lo stoccaggio di GPL per autotrazione;
- n. 1 serbatoio esterno di mc 80 per lo stoccaggio di GNL per autotrazione.

3.1.2 Colonnine di distribuzione dei carburanti

- n. 2 distributore multiprodotto bifronte, a quattro pistole due su ogni lato, per l'erogazione di BsP/G in self-service, collegato all'accettore di banconote;
- n. 1 distributore multiprodotto bifronte, a sei pistole tre su ogni lato, per l'erogazione di BsP/G/Gv in self-service, collegato all'accettore di banconote;
- n. 1 distributore bifronte, a quattro pistole due su ogni lato, per l'erogazione di GPL/GNC;

- n. 1 distributore monofronte, a una pistola, per l'erogazione di GNL;
- n. 1 accettatore banconote pre-pay collegato agli erogatori di G/BsP.

3.2 La zona per i carburanti

La zona specifica per i carburanti comprende sia la zona di conferimento e scarico degli stessi che quella per erogazione e vendita. È composta da pensiline a protezione delle colonnine di erogazione e da un ufficio dedicato per le operazioni di controllo e contabilizzazione relativo ai carburanti.

Riguardate la distribuzione stradale di BsP/G/GPL/GNL/GNC per autotrazione, si fa riferimento alla vigente regola tecnica dei VVF, che mette in evidenza gli elementi pericolosi, quali, cabina di riduzione della pressione e di misura del gas, locale compressori, locale contenenti recipienti di accumulo, apparecchi di distribuzione per il rifornimento degli autoveicoli, analizzati nel grafico e trattati come regolamento prevede, rispettando le distanze di sicurezza da altri elementi pericolosi.

Nello progetto, vengono posti in evidenza le distanze di sicurezza con apparecchi di distribuzione di altro carburante o punti critici, quali locali di ristoro e/o vendita, parcheggio all'aperto; vengono quindi evidenziate le distanze crescenti minime di rispetto, con cerchi aventi centro nel punto pericoloso analizzato e raggio 10m/15m/20m, al fine di riscontrare incroci pericolosi.

Si evince dal grafico che sono rispettate, tra elementi pericolosi, le distanze minime riportate in regolamento per ogni singolo elemento, coerenti quindi con le norme vigenti.

3.3 La zona "non-oil"

Essendo il lotto in oggetto abbastanza esteso si è pensato di dotare il moderno impianto di distribuzione carburanti di dotazioni ulteriori rispetto al semplice parcheggio per auto e autoveicoli per il trasporto merci.

Il fabbricato di servizio posto in maniera frontale alla pensilina che ospita le colonnine di distribuzione carburanti liquidi e gassosi ospita oltre al punto del gestore con shop di ricambi e attrezzature per l'auto e l'automobilista, anche un bar ristoro con interrato per parcheggio e deposito.

Oltre alla realizzazione del fabbricato attiguo alla pensilina, tra i servizi appartenenti ad attività "non oil", secondo la definizione del richiamato Regolamento Regionale, viene prevista anche una attività commerciale di vicinato, più defilata rispetto alla zona di distribuzione carburanti, dove magari poter accedere in modo più comodo e con tempistiche differenti. Tale attività, come già specificato, potrebbe divenire la mensa di cui al Piano Particolareggiato della zona industriale visto che la zona, in piena espansione non presenta ancora un servizio di tale tipo.

Tale intervento si è reso necessario per poter avere nello stesso luogo del distributore carburanti per autotrazione, atteso che questa rappresenta l'unica stazione di rifornimento della zona, anche una zona di svago e relax.

4 Reti di servizi urbani esistenti

La zona in cui insiste il sito è dotata di infrastruttura viaria di tipo extraurbana, il tratto in è tuttavia di tipo comunale.

Essa ha i seguenti servizi a rete nel sottosuolo stradale:

- Energia elettrica;
- Fogna nera;
- Fogna bianca;
- Adduzione AQP;
- Rete telefonica.

5 Rete di pubblica illuminazione, alimentazione elettrica

La rete di illuminazione ambientale da realizzare sarà relativa alla viabilità interna ove saranno posti i corpi illuminanti.

Inoltre, ogni edificio e l'impianto di distribuzione carburanti sarà dotato di idonea strumentazione elettrica, allo scopo verrà redatto il progetto relativo.

6 Rete di raccolta delle acque meteoriche

Con riferimento al Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia*" (attuazione dell'art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.), in cui sono state stabilite le norme per tali tipologie di autorizzazione, verrà elaborato un progetto per la raccolta ed il trattamento delle acque meteoriche.

7 Rete di alimentazione idrica e di scarico acque civili

La rete di alimentazione idrica, per acqua potabile per uso residenziale si sviluppa a partire dalla rete pubblica e dalla riserva idrica e, come sottoservizio, arriva a approvvigionare le utenze previste.

Il progetto della rete di adduzione idrica e quello di scarico fognario sarà rispettoso della normativa vigente.

7.1 La rete di distribuzione idrica civile

La rete di distribuzione idrica civile sarà collegata ad un serbatoio di adeguata capacità posto nelle adiacenze delle zone servite. Il progetto è eseguito nel rispetto della normativa corrente ed avrà carattere eminentemente privato. In ogni caso, i contenitori per lo stoccaggio dell'acqua potabile saranno in materiale idoneo allo scopo secondo le previsioni di legge.

7.2 La rete di raccolta fognaria civile

La rete di raccolta fognaria dei servizi previsti sarà collegata alla rete pubblica esistente.

7.3 La rete di riuso delle acque meteoriche delle coperture

Ai sensi dell'art. 5 (Risparmio idrico) comma 2, della Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 "*Norme per l'abitare sostenibile*" (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 13.06.2008) è previsto l'utilizzo delle acque piovane per gli usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi; infatti è stata predisposta una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche delle coperture da utilizzare per gli scarichi dei bagni e per altri usi compatibili per ogni edificio del complesso.

8 Progettazione energetica

Ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, denominato "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" (G.U. 23 settembre 2005, n. 222) le previsioni progettuali saranno assoggettate alla Certificazione Energetica degli edifici, pertanto prima dell'inizio dei lavori sarà depositata la progettazione dedicata.

In ogni caso sarà considerata la installazione in connessione con l'utilizzo delle energie alternative ed ecosostenibili per la gestione anche del riscaldamento e della climatizzazione, oltre che per l'acqua sanitaria, il tutto secondo una progettazione dedicata da svilupparsi.

9 Progettazione di Sicurezza Antincendio

Le previsioni progettuali ricadono tra le attività soggette a controllo di Prevenzione Incendi ai sensi della legislazione vigente.

Pertanto, sarà elaborato un progetto concernente i presidi antincendio che parte dall'analisi delle problematiche poste dal processo funzionale delle attività presenti. Esso sarà parte di apposito allegato progettuale alla progettazione generale.

Tale progetto è stato già valutato nella stesura del layout funzionale allegato al presente progetto, e sarà dettagliato in modo da poter essere inoltrato al Comando provinciale competente dei Vigili del Fuoco per il parere di rito.

10 Abbattimento barriere architettoniche - Legge 13/1989

Nella progettazione si è tenuto conto delle norme dettate dalla L. 13/1989 e dal d.M. n. 236 del 14.06.1989, in particolare quelle inerenti i fabbricati ad uffici, garantendo su di essi la accessibilità in relazione alla destinazione delle singole parti dell'edificio ed alle previsioni normative.

10.1 Requisiti di legge

10.1.1 Accessibilità

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. L'accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la fruizione nell'immediato.

10.1.2 Visitabilità

Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

10.1.3 Adattabilità

Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. L'adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per

originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; quindi l'adattabilità è pertanto un'accessibilità differita.

10.2 Verifiche progettuali

In base al d.M. 14.06.1989 n. 236, la verifica viene effettuata in ordine a i tre gradi previsti dalla legge, come segue.

10.2.1 Accessibilità

L'accesso all'edificio di servizio bar dall'esterno è garantito da un ampio spazio di ingresso, l'eventuale superamento del dislivello tra marciapiede e calpestio dell'ingresso avverrà con l'ausilio di una rampa avente caratteristiche prescritte al punto 8.2.1 del regolamento di attuazione alla L. 13/1989.

11 Parere igienico sanitario

Come previsto dall'art. 20 del dPR 380/2001 e ss. mm. ed ii. Il progettista, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre che le possibili conseguenze amministrative e penali previste dal vigente ordinamento nazionale, con la presente

assevera

la conformità del progetto cui la presente si riferisce alle norme igienico-sanitarie poiché la verifica in ordine a tale conformità non ha comportato valutazioni tecnico-discrezionali,

Andria, Luglio 2021.

dott. ing. Alfonso di Liddo